

“Labour Mobility Package”: Una truffa europea ai danni dei lavoratori mobili e dei loro paesi d’origine ?

« *Questi migranti provenienti da altri Stati membri pesano sulle nostre società, causando dei costi supplementari insopportabili* ». I Ministri rappresentanti di Austria, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, in una lettera congiunta alla Presidenza dell’UE, aprile 2013¹

« *Anche il Labour dovrebbe frenare l'accesso alle prestazioni sociali da parte degli immigrati provenienti da altri paesi UE. Le persone che arrivano da paesi dell'Unione europea non dovrebbero poter avere accesso ad alcuna indennità di disoccupazione almeno durante i primi due anni di residenza nel Regno Unito* ». Rachel Reeves, economista e deputata laburista, ministro ombra del lavoro e delle pensioni, novembre 2014²

« *L’accesso al mercato del lavoro e alla previdenza sociale non sono la stessa cosa. L’accesso al mercato del lavoro non significa un accesso automatico alla previdenza sociale* ». Frans Timmermans, Vice-Presidente della Commissione europea, marzo 2015³

La Commissione europea sta svelando, poco a poco, i contenuti del cosiddetto *Labour Mobility Package*, ossia il pacchetto di nuove misure sulla libera circolazione dei lavoratori, incluso nel programma della Commissione Juncker e annunciato ancora in primavera dalla stessa Commissione.

Alla base, i principi ormai noti, secondo i quali cittadini dell'UE hanno il diritto di:

- > cercare lavoro in un altro paese dell'UE
- > lavorare in tale paese senza bisogno di un permesso di lavoro
- > vivere in questo paese per motivi di lavoro
- > restarvi anche quando l'attività professionale è giunta a termine
- > godere della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali per quanto riguarda il lavoro, nonché qualsiasi altro beneficio sociale e fiscale
- > trasferire la copertura sanitaria e previdenziale verso il paese in cui si stabiliscono.

Negli ultimi anni la Commissione ha più volte sollevato il problema del basso livello di mobilità intracomunitaria (riguardante ancora soltanto il 3% della forza lavoro dell'UE), cercando di mettere in luce invece i vantaggi della libera circolazione dei lavoratori.

La realtà, però, è che malgrado principi e vantaggi, molti ostacoli si frappongono tuttora ai lavoratori europei che intendono – o più spesso debbono - cambiare la loro residenza o cercare lavoro in un altro stato membro. E questi ostacoli sono cresciuti ulteriormente durante la crisi. I lavoratori mobili sono infatti spesso sottoposti a discriminazioni e trattamento iniquo in settori come la sicurezza sociale, le condizioni di lavoro, il salario, l’accesso al welfare, la formazione, la tassazione. In particolare i lavoratori frontalieri, o quelli con contratti atipici⁴, devono spesso far

¹ <http://bit.ly/1Db4gxC>.

² *EU migrants would have to wait two years before claiming jobseekers’ allowance under Labour* (<http://bit.ly/1gHoPhj>).

³ <http://bit.ly/1Na23L7>.

⁴ Caldarini C., Giubboni S., McKay S., *The “place” of atypical work in the European social security coordination: A transnational comparative analysis*, 2014 (<http://bit.ly/1yLITTY>).

fronte a condizioni di particolare discriminazione, a causa del loro status mal definito e poco protetto.

Prevenire “frodi e abusi”?

A parole, l'obiettivo principale del *Labour Mobility Package* della Commissione europea è quello di costruire un mercato interno più recettivo e più equo nei confronti dei lavoratori mobili e migranti. Nella realtà, esso mirerà soprattutto ad aumentare la capacità degli Stati membri di prevenire, per così dire, “frodi e abusi”.

Prevenire frodi e abusi vigilando sui comportamenti delle imprese, riguardo ad esempio al distacco dei lavoratori, ma soprattutto – ed è questa la vera strategia della Commissione - introducendo nuovi e più restrittivi criteri di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, che favoriranno paesi come la Germania e il Regno Unito, e che penalizzeranno, nei fatti, sia i lavoratori mobili, sia i loro paesi di origine, normalmente caratterizzati da sistemi economici, sociali e previdenziali più deboli rispetto a quelli dei paesi di destinazione.

Il *Labour Mobility Package* è stato molto probabilmente influenzato dalla lettera congiunta che i ministri rappresentanti di Austria, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito inviarono, ad aprile 2013, alla Presidenza dell'Unione europea⁵. Pur sottolineando i “vantaggi della libera circolazione dei cittadini europei”, i quattro ministri reclamavano a viva voce una revisione delle norme comunitarie, per consentire sanzioni più severe come, ad esempio, il divieto di rientro dopo un'espulsione (qualunque divieto di ingresso, anche a seguito di una espulsione, è attualmente proibito dalla direttiva europea 2004/38 sulla libera circolazione dei cittadini UE e delle loro famiglie). L'argomento principale era che “questi migranti provenienti da altri Stati membri causano costi aggiuntivi alla società, in particolare per l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e a un alloggio decente. Oltre alla pressione sui servizi locali essenziali, un numero significativo di nuovi immigrati accede ai benefici sociali nei paesi ospitanti, spesso senza un vero e proprio diritto, mettendo a dura prova i sistemi di protezione sociale nei paesi ospitanti”.

I cittadini europei possono quindi essere considerati come “immigrati” e trattati come “stranieri”. La Commissione europea aveva reagito 8 mesi dopo, sostenendo che nessun dato conferma che questi cittadini siano dei profittatori, né che la loro presenza costituisca un onere per i sistemi sociali⁶. Ma questo non è servito a placare le acque.

In seguito a questa lettera congiunta, esponenti politici di primissimo piano, soprattutto di Germania, Regno Unito e Paesi Bassi, non hanno perso occasione per avanzare proposte di revisione delle regole comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori. Sullo sfondo, l'idea secondo cui i lavoratori immigrati siano sì utili all'economia nazionale ed europea, soprattutto quando pagano contributi sociali e imposte, ma non quando ricevono le conseguenti prestazioni sociali.

Secondo i conservatori britannici⁷, gli “immigrati” europei dovrebbero essere esclusi dalle prestazioni legate al lavoro, ad esempio la disoccupazione, durante i primi quattro anni di residenza nel Regno Unito. E se i loro figli non risiedono nel Regno Unito, dovrebbero essere esclusi anche dagli assegni familiari. In questo clima particolarmente caldo, il Labour ha scelto di

⁵ <http://bit.ly/1Db4gxC>

⁶ http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1041_en.htm

⁷ Cameron: EU should change freedom of movement rules, or UK will exit (<http://bit.ly/1KK7hOg>).

cavalcare gli stessi argomenti. Secondo la deputata ed economista Rachel Reeves⁸, ministro ombra del lavoro e delle pensioni, *"anche il Labour dovrebbe frenare l'accesso alle prestazioni sociali da parte degli immigrati provenienti da altri paesi UE"*. Secondo Reeves, *"le persone che arrivano da paesi dell'Unione europea non dovrebbero avere accesso ad alcuna indennità di disoccupazione almeno durante i primi due anni di residenza nel Regno Unito"*. Secondo la Germania⁹, gli importi degli assegni familiari dei lavoratori stranieri dovrebbero invece essere modulati a seconda del paese in cui risiedono i figli.

Detto così, sembrerebbe che le misure richieste da Regno Unito e Germania siano solo, come dire, degli aggiustamenti. In realtà esse mettono in discussione i pilastri della libera circolazione delle persone e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. E quindi dell'intero progetto europeo.

Simili restrizioni erano del resto state già introdotte nel 2000 dal Lussemburgo, nei confronti degli studenti figli di lavoratori stranieri in Lussemburgo ma non residenti nel Granducato. Il risultato è stato che nel 2013 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ordinato il ritiro delle misure restrittive, ricordando che i lavoratori migranti *"godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali che i lavoratori nazionali"* (art. 7.2 del regolamento UE 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori).

Ed ecco che, con l'alibi della "riduzione delle frodi e degli abusi", le modifiche attualmente al vaglio della Commissione europea vanno effettivamente tutte nella direzione della riduzione dei diritti dei lavoratori mobili, di un alleggerimento delle responsabilità sociali dei paesi ospitanti e di maggiori oneri, invece, per i paesi di origine, normalmente meno forti sia sul piano strettamente economico, sia su quello politico, sia ancora sul piano del welfare.

Ma su quali basi possiamo fare queste affermazioni, se la Commissione non ha ancora svelato, nei dettagli, il suo progetto?

Le linee generali sono state presentate dalla Commissaria europea Marianne Thyssen al congresso internazionale sulla mobilità del lavoro svoltosi il 23 aprile scorso all'Università di Cracovia. Secondo la Commissaria, il *Labour Mobility Package* servirà a *"sostenere le autorità nazionali nella lotta contro gli abusi e le frodi"*, e le regole europee sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale saranno riviste *"per fare in modo che le regole riflettono i cambiamenti dell'economia e della società"*¹⁰.

Ma il Vice-Presidente della Commissione europea, l'olandese Frans Timmermans ne aveva già anticipato la filosofia un mese prima, spiegando – con termini più schietti - che *« L'accesso al mercato del lavoro e alla previdenza sociale non sono la stessa cosa. L'accesso al mercato del lavoro non significa un accesso automatico alla previdenza sociale »*.

Insomma: Venite pure a lavorare da noi, pagherete tasse e contributi sociali come i nostri nazionali, ma non chiedeteci pari diritti in materia di previdenza sociale, sarebbe una frode!

Studio d'impatto avete detto?

⁸ *EU migrants would have to wait two years before claiming jobseekers' allowance under Labour* (<http://bit.ly/1gHoPhj>).

⁹ *British-German axis emerges against benefits tourism* (<http://bit.ly/1DMMJBW>).

¹⁰ http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4841_en.htm

Negli incontri avuti nelle ultime settimane con le parti sociali, la Commissione europea ha più volte annunciato che il suo *Labour mobility package* è al momento alla fase di progetto, e che prima della sua definizione verrà realizzato uno “studio d’impatto”, che vedrà coinvolti anche i rappresentanti delle parti sociali europee.

“Studio d’impatto”, abbiamo detto. Ma di cosa si tratta esattamente?

A maggio 2015 abbiamo potuto intercettare i questionari¹¹ utilizzati per questo studio.

In sintesi, la Commissione europea ha affidato a tre istituti di ricerca l'incarico di valutare “*i costi amministrativi e di adeguamento alla normativa*” che incomberebbero sulle amministrazioni nazionali, sui lavoratori mobili, nonché sulle loro famiglie, a fronte di una possibile revisione delle disposizioni europee in materia di prestazioni familiari e di indennità di disoccupazione, attualmente in vigore ai sensi dei regolamenti 883/2004 e 987/2009, relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Si badi bene: “*i costi amministrativi e di adeguamento alla normativa*”, non i costi economici e sociali per gli Stati membri e per i singoli cittadini.

Più nello specifico, l'obiettivo dello studio è “*valutare le variazioni che riguardano i compiti amministrativi*” e i relativi costi che incomberanno quindi sugli istituti di previdenza per l’adeguamento alla nuova ipotetica normativa.

Mezza pagina del questionario, su un totale di 16 pagine, è dedicata inoltre a “*valutare se le famiglie e i lavoratori disoccupati che beneficiano delle prestazioni si troveranno ad affrontare - anche loro - mutamenti nei compiti amministrativi per l’adeguamento alla normativa*”.

Come per gli istituti di previdenza, il cosiddetto “*impatto amministrativo*” per le famiglie e per i lavoratori viene misurato non con riferimento all’importo delle prestazioni, che viene rivisto al ribasso, ma in termini di “*ore/minuti di lavoro*” necessari all’espletamento della nuova pratica (non è uno scherzo).

Più precisamente, il questionario chiede di specificare, attraverso un’intervista generalmente per telefono, “*l’elenco dei compiti e le stime delle attuali esigenze temporali amministrative per l’adeguamento alla normativa necessari per la gestione delle attuali disposizioni europee, e di valutare in che modo queste esigenze temporali potrebbero variare in seguito alle revisioni delle disposizioni*”.

Il questionario di “*valutazione d’impatto*” si basa su un ipotetico cittadino europeo dello Stato membro “B” (dove il tenore di vita è inferiore rispetto a quello dello Stato membro A) che lavora nello Stato membro A (dove il tenore di vita è più elevato rispetto a quello dello Stato membro B). Immaginiamo, per semplificare il discorso, che si tratti di un cittadino polacco che lavora in Germania.

Le ipotesi di revisione delle norme sono riassunte nelle 2 tabelle alle pagine seguenti.

¹¹ Una copia dei questionari può essere richiesta a: osservatorio@osservatorioinca.org.

1. ASSEgni FAMILIARI

Esempi	Norme in vigore attualmente	Ipotesi di revisione delle norme	Risultato
<p>Esempio 1: Un <u>cittadino polacco</u> vive, lavora e versa contributi sociali in <u>Germania</u> (dove il tenore di vita è più elevato rispetto alla Polonia), mentre sua moglie, inoccupata, risiede con i loro figli in <u>Polonia</u>.</p>	<p>Il lavoratore cittadino polacco riceve assegni familiari dalla <u>Germania</u>, all'aliquota normale in vigore in quel paese, anche se la sua famiglia risiede in <u>Polonia</u>.</p>	<p>Ipotesi 1: Il lavoratore cittadino polacco riceve assegni familiari dalla <u>Germania</u>, ridotti al <u>tenore di vita della Polonia</u>.</p>	<p>Visto che la sua famiglia vive ancora in Polonia (dove il tenore della vita è più basso che in Germania, il lavoratore polacco riceve <u>prestazioni familiari di importo inferiore</u>, nonostante versi i contributi sociali come gli altri lavoratori in Germania!</p>
		<p>Ipotesi 2: Il lavoratore cittadino polacco riceverà <u>assegni familiari dalla Polonia</u>, all'aliquota normale in vigore in quel paese, più un'<u>integrazione dalla Germania</u>, poiché in quest'ultimo paese le prestazioni sono di importo superiore.</p>	<p>Nel complesso, il lavoratore polacco riceve prestazioni familiari dello stesso importo, ma <u>una parte del costo è sostenuta dalla Polonia</u>, mentre i contributi sociali del lavoratore sono interamente versati in Germania!</p>
<p>Esempio 2: Un <u>cittadino tedesco</u> vive, lavora e versa contributi sociali in <u>Polonia</u> (dove il tenore di vita è inferiore rispetto alla Germania), mentre sua moglie, inoccupata, risiede con i loro figli in <u>Germania</u>.</p>	<p>Il lavoratore cittadino tedesco riceve assegni familiari dalla <u>Polonia</u>, all'aliquota normale in vigore in quel paese, anche se la sua famiglia risiede in <u>Germania</u>.</p>	<p>Ipotesi 3: Il lavoratore cittadino tedesco riceverà <u>assegni familiari dalla Germania</u>, all'aliquota normale in vigore in quel paese, <u>senza alcuna integrazione dalla Polonia</u> poiché in quest'ultimo paese le prestazioni familiari sono d'importo inferiore.</p>	<p>Le prestazioni familiari saranno versate dal paese di residenza della famiglia (Germania) e non da quello di occupazione (Polonia), dove vengono invece versati i contributi sociali.</p> <p>Soltanto in questo caso il lavoratore riceverebbe, con le nuove norme, prestazioni familiari d'importo superiore.</p> <p>Peccato che nella realtà i flussi migratori siano dalla Polonia verso la Germania, e non viceversa!</p>

(Sintesi a cura dell'Osservatorio Inca Cgil, sulla base di questionari utilizzati dalla Commissione europea per il suo "studio d'impatto")

2. INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

Esempi	Norme in vigore attualmente	Ipotesi di revisione delle norme	Risultato
Esempio 1: Un <u>cittadino polacco</u> che ha già lavorato in Polonia si stabilisce in <u>Germania</u> , dove lavora <u>3 settimane</u> prima di perdere involontariamente il lavoro.	Il lavoratore polacco riceve un'indennità di disoccupazione in Germania. I periodi di assicurazione precedentemente maturati in Polonia valgono <u>come se effettuati in Germania</u> .	Ipotesi 1: I periodi di assicurazione maturati in Polonia valgono soltanto dopo aver maturato <u>almeno 4 settimane</u> di lavoro in Germania.	Il lavoratore polacco non riceve <u>alcuna indennità di disoccupazione</u> , nonostante abbia lavorato (e versato contributi assicurativi) anche prima di stabilirsi in Germania!
Esempio 2: Un <u>cittadino polacco</u> che ha già lavorato in Polonia si stabilisce in <u>Germania</u> , dove lavora <u>2 mesi</u> prima di perdere involontariamente il lavoro.	Idem come sopra ↑	Ipotesi 2: I periodi di assicurazione maturati in Polonia valgono soltanto dopo aver maturato <u>almeno 3 mesi</u> di assicurazione in Germania.	Idem come sopra ↑
		Ipotesi 3: <u>Le remunerazioni percepite precedentemente in Polonia</u> sono prese in conto nel calcolo dell'indennità di disoccupazione in Germania.	Tenuto conto dei suoi precedenti salari in Polonia, il lavoratore polacco riceve delle indennità di disoccupazione più basse in Germania, nonostante viva ora in Germania, dove il costo della vita è più alto!
Esempio 3: Un <u>lavoratore tedesco</u> che ha già lavorato in Germania si stabilisce in Polonia, dove lavora <u>2 mesi</u> prima di perdere involontariamente il lavoro.	Il lavoratore tedesco riceve un'indennità di disoccupazione in Polonia. I periodi di assicurazione precedentemente maturati in Germania valgono <u>come se effettuati in Polonia</u> .	Ipotesi 4: <u>Le remunerazioni percepite precedentemente in Germania</u> sono prese in conto nel calcolo dell'indennità di disoccupazione in Polonia.	Soltanto in questo caso il lavoratore riceve un vantaggio dalle nuove norme. Peccato che nella realtà i flussi migratori siano dalla Polonia verso la Germania, e non viceversa!

(Sintesi a cura dell'*Osservatorio Inca Cgil*, sulla base di questionari utilizzati dalla Commissione europea per il suo "studio d'impatto")

L'applicazione eventuale di simili regole restrittive avrebbe soprattutto un effetto mediatico. Il reale impatto sulle finanze sarebbe infatti trascurabile. In Germania, per fare un esempio, dei 14 milioni di bambini aventi diritto alle prestazioni familiari, solo lo 0,6% vive all'estero. Tuttavia, questo può avere un impatto disastroso sulle famiglie dei circa 144.000 lavoratori polacchi che vivono in Germania e hanno almeno un figlio a carico ancora residente in Polonia¹².

¹² *Welfare migration? Free movement of EU citizens and access to social benefits* (<http://bit.ly/1MZWhLu>).

Un [rapporto pubblicato il 25 settembre 2014 dalla Commissione europea](#)¹³ mostra, cifre alla mano, come la mobilità della forza lavoro europea costituisca un costo per i paesi di origine piuttosto che per quelli di destinazione, visto che la popolazione “straniera” versa nelle casse dei paesi ospitanti, sotto forma di imposte e contributi, più di quanto non riceva sotto forma di prestazioni e aiuti vari. Ebbene, tale asimmetria sarebbe ulteriormente aggravata con queste nuove norme, che – come abbiamo appena visto – diminuiscono gli importi delle prestazioni percepite, e non quelli dei contributi versati, spostandone per lo più i costi verso i paesi d’origine.

Lo stesso studio della Commissione europea dimostra anche come, tra i beneficiari delle prestazioni sociali, la presenza degli stranieri sia in realtà molto bassa: meno di 1% in Austria, meno del 5% in Germania e Paesi Bassi per fare alcuni esempi. E per quanto riguarda la spesa nazionale per l’assistenza sanitaria, il costo attribuibile alla popolazione straniera è solo lo 0,2% in media.

Uno [studio dell’University College di Londra](#) del novembre 2014, basato su dati del governo del Regno Unito, ha confrontato il contributo fiscale netto dei cittadini del Regno Unito a quello dei vari gruppi di immigrati. Negli anni tra il 1995 e il 2011, il contributo fiscale netto dei cittadini europei è stato superiore a quello dei cittadini britannici, per oltre il 10%.

Un altro [studio pubblicato nel giugno 2014 da IZA World of Labor](#)¹⁴, mostra come le singole decisioni in materia di immigrazione non siano prese sulla base della relativa generosità dei sistemi sociali del paese ospitante. Al contrario, anche di fronte a un rischio più elevato di povertà, gli immigrati – anche quelli cittadini UE - mostrano meno dipendenza dal welfare rispetto ai cittadini nazionali. In breve, ancora una volta, i lavoratori stranieri versano nelle casse dello Stato ospitante più di quanto ricevono. E anche quando gli immigrati beneficiano del welfare più intensamente dei cittadini nazionali, questo è dovuto alle differenze sociali, piuttosto che allo status di immigrazione di per sé.

Il mito, insomma, dell’immigrazione che approfitta della generosità dei sistemi sociali dei paesi ricchi è ampiamente smentito dalle statistiche internazionali. È, per l’appunto, un [mito](#)¹⁵.

Secondo il [Rapporto OCSE 2013 sulle migrazioni internazionali](#)¹⁶, la differenza tra i contributi sociali e fiscali versati dagli immigrati e le prestazioni da questi percepite è sempre a vantaggio dei paesi ospitanti e a discapito dei migranti (vedi tabella).

Secondo l’OCSE, il contributo fiscale netto dei migranti è positivo in tutti i paesi, eccetto l’Irlanda, dove il saldo è negativo anche per i cittadini nazionali. E in Germania e Polonia, sempre secondo l’OCSE, il saldo è negativo perché la popolazione immigrata è più anziana che negli altri paesi, ed è quindi sovrarappresentata tra i beneficiari delle pensioni di vecchiaia.

Contribuzione fiscale netta degli immigrati in alcuni paesi OCSE
(media 2007-2009 a parità di potere d’acquisto)

<i>Famiglie nate nel paese</i>	<i>Famiglie nate all’estero</i>	<i>Famiglie miste</i>
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------

¹³ http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-541_en.htm. Vedi anche: <http://bit.ly/1Kpkxlm>.

¹⁴ *The welfare magnet hypothesis and the welfare take-up of migrants* (<http://bit.ly/1GVPVrt>).

¹⁵ *‘Benefits tourism’ in the EU is a myth, report says* (<http://bit.ly/1fTkhDb>).

¹⁶ OCDE, *Perspectives des migrations internationales*, 2013 (<http://bit.ly/1DaVfqG>).

Australia	+ 3 776	+ 8 353	+ 2 303
Belgio	+ 9 159	+ 5 560	+ 16 830
Canada	+ 7 552	+ 5 167	+ 15 494
Francia	+ 2 407	- 1 451	+ 9 131
Germania	+ 5 875	-5 633	-4 453
Irlanda	-2 487	- 1 274	+6 511
Italia	+ 3 980	+ 9 148	+ 12 126
Lussemburgo	-1 228	+ 9 178	+ 7 232
Paesi Bassi	+ 9 940	+ 2 544	+ 21 303
Polonia	+291	- 5 691	- 4 630
Regno Unito	+ 2 604	+ 3 029	+ 11 954
Spagna	+ 3 106	+ 7 496	+ 9 830
Svezia	+ 6 815	+ 896	+ 13 473
Svizzera	+ 14 968	+14 549	+ 21 437
USA	+ 8 534	+ 8 274	+ 17 158

Sintesi a cura dell'Osservatorio Inca Cgil per le politiche sociali in Europa

Fonte : OCDE (<http://dx.doi.org/10.1787/888932831870>)

Come abbiamo già detto, agli occhi di un osservatore distratto tali cambiamenti potrebbero sembrare soltanto degli aggiustamenti, dettati persino dal buon senso: lotta alle frodi e agli abusi, adeguamento delle prestazioni al costo della vita, eccetera.

In realtà, si vuole impedire l'accesso alla previdenza sociale a dei lavoratori che ne hanno acquisito il diritto sulla base della loro carriera assicurativa. Questa sarebbe la "frode". Come l'ha detto schiettamente il Vice-Presidente della Commissione europea, si vuole separare l'accesso al mercato del lavoro e l'accesso alla previdenza sociale.

Ci si è resi conto, dopo 60 anni di costruzione europea, che i lavoratori si spostano soprattutto da paesi dove il tenore di vita è più basso verso paesi dove il tenore di vita è più alto. Questi sarebbero gli "abusi". Ci si scandalizza, insomma, che i lavoratori polacchi vadano in Germania, che i portoghesi si spostino in Lussemburgo, che i rumeni vengano in Italia, e che gli italiani vadano a cercare lavoro in Belgio. Non servono molte lauree in sociologia per capire che sarebbe sorprendente il contrario.

Queste "ipotesi di revisione delle norme" mettono in discussione i pilastri stessi della libera circolazione delle persone e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Mettono in discussione i fondamenti stessi dell'intero progetto europeo. Ad esempio:

- > Il principio della "parità di trattamento" sancito dal Trattato e dall'articolo 24 della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE.
- > Il principio secondo cui ogni persona ha diritto alle prestazioni familiari "anche per per i membri della famiglia residenti in un altro Stato membro" (art. 67 del regolamento UE 883/2004 sul coordinamento della sicurezza sociale).
- > Il principio secondo cui i lavoratori cittadini europei "godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali che i lavoratori nazionali" (art. 7.2 del regolamento UE 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori).

- > Il principio della unicità della legislazione applicabile, secondo il quale si può essere soggetti alla legislazione di un solo paese, generalmente quello in cui si esercita l'attività lavorativa (art. 11 del regolamento UE 883/2004 sul coordinamento della sicurezza sociale).
- > Il principio della conservazione dei diritti in corso di acquisizione. In altre parole, la possibilità di "totalizzare" i periodi assicurativi maturati in uno stato membro, ai fini della determinazione di un diritto in un altro stato membro (art. 6 del regolamento UE 883/2004 sul coordinamento della sicurezza sociale).

Ma verrebbe scardinato, soprattutto, un principio fondamentale del diritto sociale, secondo il quale le prestazioni contributive sono un diritto assicurativo soggettivo, che appartiene alla persona in virtù dei contributi versati durante la carriera lavorativa.

Carlo Caldarini

Direttore dell'*Osservatorio per le politiche sociali in Europa*

INCA CGIL

Osservatorioinca.org

Wetstraat Rue de la Loi, 26/20

B-1040 Bruxelles